

COPIA



TRIBUNALE DI PERUGIA
SEZIONE APPELLI E RIESAMI

3321

MOTIVI DI RIESAME EX ART. 309 co.6 C.P.P.

Gli avvocati Luca Maori e Tiziano Tedeschi, difensori di **SOLLECITO Raffaele** (nato a Bari il 26.03.1984, attualmente detenuto nel carcere di Perugia - Capanne) indagato nel procedimento penale n. 713/2007 r.m.c. pers. - 9066/07 r.g.n.r., a sostegno dell'istanza di riesame proposta (e per la quale risulta fissata udienza camerale per il **30 novembre 2007**) presentano i seguenti

MOTIVI DI RIESAME

INSUSSISTENZA DI GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA.

L'ordinanza di custodia cautelare che qui si impugna individua i gravi indizi di colpevolezza a carico di Sollecito Raffaele nelle seguenti circostanze:

- **Le impronte della scarpa** trovate sotto il piumone con il quale era stato coperto il corpo della vittima (in quanto, secondo gli accertamenti compiuti dalla Polizia scientifica, ne sarebbe stata attestata "la piena compatibilità tra dette impronte e le scarpe del Sollecito");

- Il rinvenimento, altresì, indosso al Sollecito "di un coltello a serramanico con lama lunga cm. 8,5 definito dal CT del P.M. compatibile con con la possibile arma del delitto".

Il GIP , altresì, arricchisce il quadro indiziario con la presunta ricostruzione del fatto secondo cui " *Sollecito Raffaele, annoiato dalle serate tutte uguali e desideroso di provare ancora "emozioni forti", come si ritrova scritto nel suo blog sotto la data del 13 ottobre 2007 e come confermato in sede di udienza di convalida (emozioni che possono essere date anche da un rapporto sessuale intenso che spezza la monotonia della quotidianità) usciva con Amanda "*. Secondo il GIP i due si incontravano con Diya Lumumba in piazza Grimana da dove – tutti insieme – si recavano in via della pergola , n.7 (ove abitavano Amanda e Meredith) . Dopo un iniziale approccio amoroso fra Meredith e Lumumba la situazione precipitava tanto che la vittima veniva accoltellata con il coltello che il Sollecito era solito portare con sé.

Da un'attenta analisi delle emergenze procedurali si evince chiaramente che non solo la ricostruzione non trova riscontro nei dati oggettivi ma altresì che i presunti gravi indizi a carico di Sollecito siano del tutto insussistenti.

1) IMPRONTE DELLA SCARPA.

Anzitutto preme evidenziare che l'accertamento condotto dalla Polizia Scientifica ha riguardato unicamente

un'impronta (in quanto le altre non risultavano intelligibili). Detta impronta – contrassegnata con la lettera A – sarebbe compatibile con le scarpe di marca "Nike" recanti il numero 42,5 sequestrate al Sollecito. Si legge (nella relazione della Polizia scientifica agli atti) che *"dalle comparazioni eseguite per sovrapposizione/accostamento si evidenzia che le tracce prese in esame, contrassegnate con la lettera "A" corrispondono con il disegno (modello e misura) della suola di scarpa recante il marchio NIKE oggetto della comparazione"*. Con riferimento, poi, ad alcune oggettive differenze riscontrate nel corso delle misurazioni, le stesse vengono giustificate dalla Polizia Scientifica in quanto *"le minime differenze tra le due misurazioni possono verosimilmente essere determinate dall'azione meccanica su sostanza fluida"*.

In realtà, come si evince dalla consulenza tecnica di parte operata sul punto dal **Prof. Arcudi** (già depositata in Procura in data 24.11.07 ma che per comodità si allega al presente atto, All. 1), **l'impronta de quo non è riconducibile alla scarpa del Sollecito.**

Il CTP, infatti, evidenzia in modo chiaro ed inequivocabile come *"l'immagine dell'impronta ematica rilevata sul pavimento della stanza dove è stato rinvenuto il cadavere di Meredith Kercher, contrassegnata con la lettera A, non possiede idonei caratteri di definizione e nitidezza degli*

elementi costitutivi, né possiede elementi che possano essere considerati caratteri particolari nitidi e qualità, anzi, per quanto sopra detto, sembrerebbe addirittura possedere alcuni caratteri apparentemente in contrasto"; conclude , pertanto, che "non vi sono elementi obiettivi che supportino la dimostrazione che l'impronta ematica sia stata deposta dalla scarpa in sequestro appartenente a Raffaele Sollecito".

Tali considerazioni risultano ancor più rafforzate dalle minuziose indagini della polizia scientifica che **non ha riscontrato presenza di sangue nelle scarpe sequestrate**. Fra l'altro, come è emerso pacificamente (e come è visibile anche ad occhio nudo da un sommario esame delle fotografie a colori riproducenti dette scarpe) le stesse - contrariamente a quanto acriticamente sostenuto dal P.M. nella memoria del 24.11.07 - **neppure erano state lavate** (di guisa che neppure è ipotizzabile che le stesse siano state volutamente ripulite) atteso che le stesse presentano microtracce di fango e di altre sostanze.

2) QUESTIONE COLTELLO

Il coltello a serramanico (con lama lunga cm. 8,5) di cui fa menzione il GIP nell'ordinanza di custodia cautelare (sequestrato al sollecito) non può essere considerata l'arma del delitto. Gli esami compiuti dalla polizia scientifica (in sede di accertamenti tecnici irripetibili) **non hanno evidenziato**

alcuna traccia di sangue né di DNA riconducibile alla vittima.

Fra l'altro è appena il caso di considerare che la **presunta compatibilità** evidenziata nella perizia autoptica eseguita dal dott. Lalli, **fra la lama e le ferite inferte alla vittima**, risulta generica e di scarsa rilevanza atteso che , da un lato, il coltello in questione è composto da una lama di tipo comune (di cui esistono migliaia di esemplari in circolazione) e, dall'altro, che le ferite rinvenute sul corpo della povera Meredith Kercher risultano compatibili anche con altre lame di diversa dimensione (sia pure simili a quella posseduta dal Sollecito).

In particolare (si legge a pag. 48 della perizia autoptica redatta dal dott. Luca Lalli) " *le caratteristiche delle ferite non consentono di risalire con certezza allo strumento vulnerante, potendosi unicamente indicare che lo stesso deve essere fornito di punta capace di penetrare e di un profilo affilato (lama) capace di recidere nettamente i tessuti. Stante il rilievo di una sola codetta e delle caratteristiche proprie delle ferite, è possibile ritenere che possa trattarsi di strumento monotagliante, genericamente compatibile con un coltello che è stato al sottoscritto mostrato in data 5/11/07 presso gli uffici della Questura e che risulta essere stato sequestrato ad uno degli indagati. Trattasi di valutazione di generica compatibilità in quanto non è stato possibile esaminare con accuratezza il coltello stesso*".

Fra l'altro, come si evince dalla CTP redatta dai Proff. Vinci e Dell'Erba (all. 4) entrambi i coltelli a serramanico sequestrati al Sollecito *"parrebbero essere bitaglianti"* (pag. 16 della relazione), mentre secondo il dott. Lalli *"con alta probabilità lo strumento utilizzato nella specie fu monotagliante"*. Fra l'altro, come si legge nella CTP, uno dei due coltelli a serramanico, *"presenta, nella parte prossimale della lama, un aspetto ad uncino, del quale non vi è riscontro alcuno nella lesività riscontrata dal dott. Lalli"*. I citati consulenti concludono ritenendo poco verosimile l'uso degli strumenti sequestrati al Sollecito nell'omicidio della povera Meredith Kercher.

Non v'è chi non veda, pertanto, come al pari dell'impronta della scarpa, anche il coltello a serramanico sequestrato al Sollecito non è idoneo a costituire un grave indizio di colpevolezza.

Nessun elemento decisivo a carico di Raffaele Sollecito, in ogni caso, è emerso – altresì - dalle numerose (e reiterate) analisi che la polizia scientifica (successivamente all'arresto) ha compiuto sui reperti sequestrati all'indagato (e sugli altri reperti in generale acquisiti).

Infatti, nonostante la minuziosa attività in tal senso compiuta dalla polizia scientifica nell'abitazione dell'indagato, nell'autovettura dello stesso e sugli effetti personali comunque detenuti dal Sollecito, l'unico elemento degno di nota è costituito dal rinvenimento – su un coltello da cucina trovato

nell'abitazione del Sollecito - di **generiche tracce di DNA riconducibili, rispettivamente, ad Amanda Knox ed a Meredith Kercher.**

Tale elemento a ben vedere non costituisce alcun indizio a carico del Sollecito per i seguenti motivi:

- 1) Come si evince dalle note preliminari (all. 3) redatte dal CTP Prof. Saverio Potenza (pag. 4 della relazione) **nessuna delle due campionature è stata sottoposta all'indagine preliminare per la ricerca del sangue umano** e le analisi del DNA effettuate, *"hanno fornito prodotti di amplificazione estremamente deboli di intensità e notevolmente al di sotto del limite minimo consigliato dalle raccomandazioni del GEFI (Gruppo Italiano Patologi Forensi)";* inoltre *"i risultati ottenuti non sono costantemente riprodotti nelle altre amplificazioni poiché per la stessa campionatura si sono ottenute amplificazioni con difformità dell'assetto allelico per alcuni loci".* Tradotto in soldoni significa che la valenza probatoria di dette tracce è prossima allo zero.

- 2) Non è stata accertata alcuna compatibilità fra il coltello in questione e le ferite inferte alla vittima. Al contrario , poiché nella perizia autoptica è stata accertata una generica compatibilità fra dette ferite ed il coltello a serramanico (con lama lunga cm. 8,5) sequestrato al Sollecito , riesce difficile (se non

impossibile) pensare che dette ferite siano compatibili anche con il coltello da cucina in questione, atteso che lo stesso risulta di forma diversa e notevolmente più grande (circa il doppio) di quello a serramanico. Tale convincimento, fra l'altro, viene ampiamente confermato dalla consulenza tecnica di parte redatta dai Proff.ri Vinci e Dell'Erba (all. n. 4) nella quale **si evidenzia in maniera chiara ed incontrovertibile la non compatibilità fra le ferite inferte alla vittima ed il coltello in questione.** In particolare, secondo i citati consulenti, presentando la lama una lunghezza di circa cm. 17 ed un'altezza di circa cm. 4, il coltello – se realmente fosse stato utilizzato per commettere il delitto – avrebbe dovuto provocare ferite ben più rilevanti, con specifico interessamento delle strutture sottocutanee. Pertanto, *"si sarebbe realizzata cioè quasi con certezza la discontinuazione del fascio vascolo-nervoso del collo che, invece, il dott. Ialli descrive come integro ovvero e comunque ci sarebbe stato un approfondimento della lesività fin quasi – se non proprio – ai piani ossei vertebrali"*. Può, pertanto, affermarsi con ragionevole certezza che **detto coltello non corrisponda all'arma del delitto.**

- 3) Le tracce di DNA ivi rinvenute, come sopra precisato, sono state ricavate non dal sangue ma da altri liquidi

biologici (quali sudore, saliva ecc.). Non può, pertanto, escludersi (anzi la logica induce a pensarlo) che dette tracce siano state lasciate - dai due soggetti sopra indicati - durante un uso del coltello a fini domestici (per tagliare un alimento o altro). Fra l'altro è bene precisare che il coltello in questione non era stato meticolosamente pulito al fine di far sparire le tracce del delitto ma, come è emerso in sede di analisi, presentava alcune tracce tipiche di un lavaggio comune (neppure accurato) del coltello dopo un normale uso domestico dello stesso. Né alcun rilievo assume la circostanza che sia stato rinvenuto DNA riconducibile alla povera Meredith atteso che detto coltello veniva spesso utilizzato in cucina da Amanda per tagliare le patate e le cipolle, che alcune volte lo stesso è stato portato dalla predetta (a tali fini) nella propria abitazione e che neppure può escludersi che la vittima si sia recata, unitamente ad Amanda, a casa di Raffaele Sollecito anche in sua assenza , attesa la disponibilità che la stessa aveva dell'abitazione dell'odierno istante (a tal fine non può escludersi - come vorrebbe il PM nella sua memoria datata 24.11.07, a pag. 7 - che vi sia assoluta certezza che la vittima non si sia mai recata in casa di Sollecito, solo perché questo sostiene Mezzetti Laura nel verbale reso il 15.11.07. Come può quest'ultima fare una simile affermazione se - come emerge dai precedenti verbali resi

dalla predetta e dalla Romanelli - la Mezzetti e la Kercher si frequentavano pochissimo non avendo interessi ed amici in comune?).

- 4) Infine, se anche si volesse considerare (pur in assenza di qualsiasi elemento in tal senso) detto coltello quale arma utilizzata per compiere il delitto per cui si procede, non v'è dubbio che **il Sollecito debba comunque considerarsi estraneo al reato** per alcune logiche considerazioni:

- perché è impensabile portare con sé un coltello tanto grande da Corso Garibaldi n.110 (ove abita Raffaele) a via della Pergola n. 7 (luogo del delitto) per compiere il delitto, atteso che nella casa della vittima esistevano n. 14 coltelli da cucina "buoni per l' uso" (circostanza, ovviamente, ben conosciuta sia dal Sollecito che dalla Knox);
- perché è impensabile, altresì, che il Sollecito – dopo il delitto – abbia riportato l'arma a casa sua anziché disfarsene (o quanto meno senza ripulirla accuratamente);
- perché , come sostiene il GIP, il Sollecito era solito portare con sé un coltello a serramanico (per cui era inutile fare ricorso ad un coltello più voluminoso e più scomodo);
- perché logica vuole che chi ha usato detto coltello (nell'ipotesi in cui lo stesso possa realmente identificarsi con l'arma del delitto) **sicuramente lo ha fatto per incastrare Raffaele Sollecito.**

Esaurita l'analisi sull'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza indicati dal GIP come legittimanti l'adozione della misura custodiale, l'analisi deve spostarsi sugli **ulteriori elementi emersi** a seguito della notevole e frenetica attività investigativa effettuata dagli inquirenti dopo l'arresto, nonché a seguito delle indagini difensive effettuate e delle consulenze tecniche di parte depositate.

Va sottolineato che questa difesa ha avanzato alcune richieste all'Autorità Giudiziaria, tese a dimostrare che il Sollecito non si trovasse nel luogo del delitto nella fascia oraria in cui si presume che lo stesso sia stato perpetrato.

E' ovvio che ciò non può comportare un'inversione dell' onere della prova (nel senso che resta sempre in capo al P.M. l'onere di dimostrare la presenza del Sollecito sul luogo del delitto), ma questa difesa, tuttavia, ha interesse a chiarire quanto più possibile la posizione processuale dell'indagato e per tale motivo ha ritenuto utile avanzare dette richieste.

In particolare la difesa ha avanzato le seguenti richieste probatorie (all.ti 7-7a):

Con istanza del 10.11.07 ha richiesto i seguenti accertamenti tecnici irripetibili:

- esame del coltello a serramanico di colore nero marca CRKT sequestrato al Sollecito al fine di verificare la presenza di residui ematici sulla lama nonché la compatibilità della stessa

con le ferite inferte alla vittima;

- esame delle scarpe Nike sequestrate all'indagato al fine di verificare la sussistenza o meno di tracce emetiche o biologiche inerenti al delitto;

- Esame del personal computer e dei tabulati della linea Fastweb recante il numero 075.9660789 onde verificare gli orari nei quali, durante la serata dell' 1 novembre u.s. il Sollecito si è collegato ad internet ed ha operato sul computer.

Con istanza del 15.11.07, altresì, questa difesa ha chiesto al P.M. l'acquisizione dei nastri in cui sono contenute le registrazioni video relative al periodo compreso fra le h. 20,00 dell' 1.11.07 e le h. 13.00 del giorno 2.11.07, captate da tutte le telecamere collocate nei due tragitti che dall'abitazione di Raffaele Sollecito (site in Perugia corso Garibaldi n. 110) conducono all' abitazione di Meredith Kercher (sita in Perugia, via della Pergola, 7).

Poiché delle scarpe Nike e del coltello si è già detto, restano da esaminare le risultanze concernenti il computer e le telecamere.

QUESTIONE COMPUTER

La Polizia Postale , con nota del 19.11.07, ha affermato che l'analisi effettuata non ha consentito di "individuare alcun tipo di interazione umana né con il PC né con la rete internet tra le h. 21.10.32 dell' 1.11.07 e le h. 05.32.08 del 2.11.2007".

In realtà, come si evince dalla consulenza tecnica di parte

redatta dagli esperti Fabio Formenti e Emilio Luchetta, i quali hanno in modo analitico illustrato i dati ricavati dall'esame del PC, emerge in maniera chiara ed inconfutabile , che il PC di SOLLECITO RAFFAELE ha evidenziato "interattività umana", sia di **tipologia informatica** (come la evidente visualizzazione – apertura del film "Il favoloso mondo di Amelie" in formato "avi" alle oer 21:10:32 del 1/11/2007) che **telematica**, attraverso i rilevati di navigazione Web rinvenuti con la sommaria analisi fin qui espletata , **dalle h. 21.10.32 dell' 1.11.2007 fino (almeno) alle h. 3.33.12 del 2.11.2007" (All. 2) .**

Non v'è dubbio, pertanto, che come sempre dichiarato dal Sollecito (sia nei verbali resi come testimone che , soprattutto , in quelli resi come indagato) il predetto dalle h. 20.30 dell' 1.11.2007 fino alla mattina del 2.11.07 è sempre stato in casa e, pertanto, non ha avuto alcun ruolo nell'omicidio della povera Meredith Kercher.

TELECAMERE

Per quanto concerne la richiesta avanzata da questa difesa, circa le registrazioni video captate dalle telecamere poste nei due tragitti che dall'abitazione del Sollecito conducono a quella della Kercher, **nulla è stato comunicato a questa difesa.**

In ogni caso, come dichiarato dalla persona informata sui fatti sig.na **POPOVIC Jovana** (verbale redatto in data 12.11.07 alle h. 12,30 presso i locali della Questura di Perugia) non v'è dubbio

che ALMENO FINO ALLE H. 20,40 dell' 1.11.07, il Sollecito si trovasse in casa insieme ad Amanda Knox.

Ciò premesso, risulta evidente che se il Sollecito, successivamente, avesse lasciato la propria abitazione per recarsi in via della Pergola, le telecamere poste lungo il tragitto ne avrebbero captato sicuramente il passaggio (sia all'andata che al ritorno) .

Il fatto che nulla sia emerso dall'esame di detti filmati, conferma ancor di più che il predetto quella sera sia rimasto in casa come ha sempre sostenuto.

ULTERIORI REPERTI SEQUESTRATI ED ESAMINATI DALLA POLIZIA SCIENTIFICA

Nulla di rilevante, con riferimento alla posizione di Raffaele Sollecito, è emerso dalle approfondite analisi di tutti i vari reperti sequestrati sia nella casa ove è stato perpetrato il delitto che nell'abitazione del Sollecito e nell'autovettura dello stesso.

In particolare:

- dall'esame dei reperti sequestrati in **casa della vittima** nulla di rilevante è emerso a carico del Sollecito;
- dall'esame dei reperti sequestrati nell'**abitazione del Sollecito**, soltanto dal coltello di cucina sono emerse tracce che – in astratto – possono considerarsi utili (e comunque non riconducibili al Sollecito);
- dall'esame dell'**autovettura** del Sollecito non è emerso

alcunché di rilevante.

Ciò che preme evidenziare, in ogni caso, è che sia l'abitazione che l'autovettura del Sollecito non presentavano le tracce di una recente pulizia tesa ad occultare eventuali tracce compromettenti.

A ben vedere, pertanto, le uniche tracce certe sul luogo del delitto sarebbero quelle riconducibili all'ultimo (in ordine di tempo) indagato , ovvero Rudy Guedèe.

INTERCETTAZIONI TELEFONICHE ED AMBIENTALI

Nulla è emerso, altresì, dalle intercettazioni effettuate nell'immediatezza.

Per quanto concerne le intercettazioni ambientali effettuate negli uffici della Questura di Perugia, non è emerso alcunché di rilevante, se non le pressioni psicologiche esercitate in questura nei confronti soprattutto di Amanda Knox.

Per quanto concerne le intercettazioni telefoniche operate sulle utenze del Sollecito , le stesse non sono state ancora versate in atti. E' più che ovvio, in ogni caso, che nulla di rilevante sia emerso atteso che, in caso contrario, sarebbero state immediatamente utilizzate a sostegno della tesi accusatoria

Alcune considerazioni, infine, vanno operate riguardo alla ricostruzione della vicenda fatta dal GIP (ed al movente

individuato), alla telefonata fatta al 112 la mattina del 2.11.07 dal Sollecito ed alle dichiarazioni rese da Amanda Knox.

RICOSTRUZIONE E MOVENTE

Non v'è dubbio che la ricostruzione operata dal GIP, già prima della repentina evoluzione che ha avuto l'inchiesta (in particolare – ma non solo – con la scarcerazione del Lumumba e con l'arresto del Guedèe) appariva di per sé **lacunosa ed inverosimile**.

Lacunosa perché non trovava riscontro in alcun elemento oggettivo (né risultano in atti dichiarazione di persone informate sui fatti, che confermino la circostanza che il Lumumba si fosse invaghito della vittima, o che i due fidanzati , Amanda e Raffaele, fossero alla ricerca di nuove emozioni).

Inverosimile perché non è pensabile che un ragazzo giovane (come, appunto, Raffaele Sollecito) che frequenta da appena quindici giorni una ragazza, possa essere *"annoiato dalle serate tutte uguali e desideroso di provare ancora emozioni forti, come si ritrova nel suo blog del 13 ottobre 2007 e come confermato in sede di udienza di convalida"*; fra l'altro **il riferimento al blog è del tutto errato** in quanto trattasi di uno **scritto del 13 ottobre 2006** (quando il Sollecito si trovava in Germania) e non del 13 ottobre del 2007 , e nello stesso mai si fa riferimento a sesso estremo di gruppo. Contrariamente a quanto affermato dal GIP, inoltre, nessuna conferma, neppure indiretta, è stata

resa dall'indagato in sede di udienza di convalida (come si evince agevolmente leggendo il verbale di interrogatorio).

In ogni caso, la scarcerazione del Lumumba (per il quale è stato dimostrato in modo chiaro che lo stesso quella sera non si trovava nella casa del delitto) ha modificato in maniera decisiva la situazione ed ovviamente non può ipotizzarsi che il successivo arresto del Guedèe possa contribuire a non alterare il quadro (nel senso che quest'ultimo possa semplicemente sostituire il primo, fermo restando il resto).

Fra l'altro è appena il caso di ricordare che il Sollecito non ha mai conosciuto Rudy Guedèe.

TELEFONATA AL 112 (CARABINIERI).

Uno degli elementi che viene stigmatizzato dal GIP nell'ordinanza irrogativa della misura cautelare , e che sarebbe sintomatico del coinvolgimento del Sollecito nella vicenda de qua, è quello relativo al momento in cui il giovane (e la fidanzata Amanda) avrebbe chiamato i carabinieri.

Secondo il GIP, infatti: "... *deve evidenziarsi che, a differenza di quanto dai medesimi affermato agli agenti della polizia postale, non è vero che prima del sopraggiungere di questi ultimi, avevano già chiamato il 112 per avere l'intervento dei Carabinieri pensando di aver subito un furto; infatti da opportuni accertamenti è emerso che il personale della polizia postale era giunto sul posto alle ore 12,35, mentre le chiamate al 112*

risultano essere state fatte alle ore 12,51 e alle ore 12,54".

L'elemento è decisamente suggestivo, in quanto il GIP aggiunge: *"circostanza che fa pensare ad una condotta volutamente posta in essere dopo essere stati sorpresi fuori dall'abitazione dove era stato perpetrato l'omicidio e per giustificare la loro presenza sul posto, tenuto conto delle condizioni in cui si trovava detto appartamento, soprattutto per quanto attiene al rinvenimento di macchie di sangue sparse sul pavimento e sul muro"*.

Poiché dette argomentazioni vengono fatte proprie anche dal P.M. (nella memoria depositata il 24.11.07) è necessario fare un po' di ordine.

Tale ricostruzione, in realtà, sebbene funzionale all'emissione dell'ordinanza impugnata, appare da un lato **inverosimile** e dall'altro **in contrasto** con i dati oggettivi in atti.

INVEROSIMILE, perché non si comprende per quale motivo i due ragazzi (se realmente avessero avuto qualcosa da nascondere) avrebbero atteso molte ore (dopo l'omicidio) prima di provvedere a "ripulire" l'appartamento (fra l'altro in pieno giorno, con il rischio di essere visti da tutte le persone che transitano nella zona , e con il rischio che le due coinquiline italiane vi facessero ritorno). Fra l'altro, come è stato accertato dall'analisi dei tabulati, e come si evince dai verbali di sommarie informazioni rese da Mezzetti Laura e Romanelli Filomena, **già qualche ora prima Amanda aveva raggiunto**

telefonicamente Romanelli Filomena per informarla dell'accaduto affinché la raggiungesse al più presto.

3339

IN CONTRASTO con le risultanze procedimentali per le ragioni che seguono:

In data 2 novembre alle h. 12,50 Raffaele Sollecito (così come dichiarato nell'immediatezza agli inquirenti) telefonava alla propria sorella Vanessa Sollecito (raggiungendola all'utenza n. 347.1323774) per chiederle consigli sul da farsi (Vanessa Sollecito, infatti, è Tenente dei Carabinieri). La telefonata fu brevissima in quanto quest'ultima consigliava al fratello di telefonare immediatamente ai carabinieri, cosa che veniva effettuata mediante due telefonate, rispettivamente alle h. 12,51 ed alle h. 12,54 (All.ti 5-5a);

In contrasto con tale innegabile dato oggettivo si porrebbe – secondo il P.M. - **l'annotazione di servizio redatta in data 6.11.07** (quindi successivamente all'arresto degli indagati ed alle dichiarazioni di Amanda Knox) dalla Polizia Postale (a firma dell'isp. Battistelli) secondo cui la volante sarebbe giunta sul posto *"verso le h. 12,35"* del 2.11.2007 e, quindi, le **telefonate al 112 delle ore 12,51 e 12,54** sarebbero (addirittura) avvenute dopo il ritrovamento del cadavere. Da ciò la Polpost conclude che *"appare evidente che i due abbiano dichiarato il falso in accordo tra loro"*.

Tale affermazione è smentita clamorosamente dagli atti redatti dagli stessi inquirenti.

- In data **2 novembre 2007 alle h. 10,58** la sig.ra Lana Elisabetta si presentava presso i locali della Polizia Postale, siti in Perugia, via Mario angeloni, per denunciare, dinnanzi al Commissario Bartolozzi, una telefonata minatoria ricevuta il giorno precedente. Nell'occasione la medesima consegnava agli inquirenti un telefono cellulare marca motorola modello C140, che il figlio di questa – Biscarini Alessandro – aveva rinvenuto nella mattinata del 2 novembre nel giardino attinente la loro abitazione sita in Perugia, via Sperandio. Il verbale di denuncia-querela veniva chiuso alle h. 11,31:
- Tale ritrovamento, ovviamente, veniva fatto oggetto di accertamento tant'è che alle successive h. 11,38 il medesimo Comm. Bartolozzi dava atto di aver acquisito il cellulare, di aver effettuato una chiamata verso l'utenza di servizio in dotazione al compartimento al fine di riscontrare il numero di scheda inserita all'interno. In tal modo si verificava che la scheda corrispondeva all'utenza n. 348.4673711 ed era intestata a Romanelli Filomena, che aveva affittato un appartamento in Perugia, via della Pergola n.7 (v. annotazione del 2.11.2007 a firma Comm. Bartolozzi , All. 6b);
- Alle successive ore **11,30** veniva assunta a ss.ii. la sig.ra Lana Elisabetta (evidentemente trattenutasi presso gli uffici della Polizia) a cui veniva chiesto se conosceva la

sig.ra Romanelli Filomena (All. 6c).

- Nessuna ulteriore attività relativa a detto cellulare veniva effettuata (in caso contrario se ne sarebbe dovuta trovare traccia negli atti) sino alle h. 12,46 allorquando la medesima sig.ra Lana si ripresentava presso gli uffici della Polpost per integrare la sua precedente denuncia (All. 6d) consegnando, in tal guisa, un ulteriore cellulare marca Sony Ericsson di colore grigio che era stato nelle more (intorno alle h. 12,00) rinvenuto dalla di lei figlia, sempre nel giardino della loro abitazione vicino al luogo del primo ritrovamento. Il verbale veniva chiuso alle h. 12,50;
- **Solo a fronte di tale ritrovamento veniva inviato un equipaggio** del settore Operativo del Compartimento in via della pergola 7 al fine di prendere contatti con Romanelli Filomena; la scansione dei fatti, così come sopra evidenziati, viene puntualmente riferita dal medesimo Comm. Bartolozzi nella comunicazione di notizia di reato del 2.11.07, (All. 6e), anche se STRANAMENTE vengono indicate erroneamente le h. 12,35 come orario di arrivo;
- Ad ulteriore riprova del fatto che l'intervento della Polpost in via della Pergola è realmente avvenuto dopo la consegna, da parte della sig.ra Lana, del secondo cellulare, vi è l'annotazione degli agenti operanti (annotazione del 2.11.2007, di cui all' allegato n. 6f) i quali così giustificano l'intervento in via della Pergola : "*Tale*

accertamento si è reso necessario poiché nella mattinata odierna la sig.ra Lana Elisabetta.. aveva rinvenuto sul prato del proprio giardino n. 2 telefoni cellulari, uno dei quali aveva all'interno una Sim-card del gestore Vopdafone Italia rispondente al n. 348.4673711 intestato alla menzionata Romanelli". Peraltro gli operanti intervenuti riferiscono di aver trovato sul posto Amanda e Raffaele "i quali riferivano che erano in attesa di una pattuglia dei Carabinieri da loro chiamati poiché rincasando, nella mattinata odierna, i erano accorti di una finestra con il vetro infranto, sospettando così di aver subito un furto".

Pertanto, analizzando nel dettaglio gli atti può, senza meno, affermarsi che **gli agenti intervennero sul posto certamente dopo la consegna del secondo cellulare** (altrimenti non si comprende per quale motivo – nel verbale sopra indicato - avrebbero dovuto far riferimento a due apparecchi telefonici) e, quindi, dopo le h. 12,50 (come si desume dal verbale di integrazione della denuncia – querela sporta dalla sig.ra Lana, chiuso , appunto, alle h. 12,50).

Posto che la prima telefonata effettuata dal Sollecito ai Carabinieri è delle h. 12,51, va da sé che la stessa sia stata effettuata prima dell'arrivo della Polizia Postale e rettamente – pertanto – **il giovane ha riferito di essere in attesa dei carabinieri che già aveva provveduto a chiamare.**

Si evince , pertanto, che la circostanza menzionata dal GIP (e

ribadita dal P.M. nella memoria depositata il 24.11.2007), non essendo rispondente al reale accadimento temporale dei fatti, **non può avere alcuna valenza indiziaria.**

Una ulteriore annotazione è poi necessaria. Se fosse effettivamente rispondente alla realtà la circostanza secondo cui la Polpost ebbe ad arrivare sul posto alle h. 12,35, non si comprende **per quale motivo l'ingresso all'interno della camera chiusa di Meredith avvenne 40 minuti dopo tale orario** (nel citato rapporto del 2.11.07 vengono indicate le h. **13,15**). Non può dimenticarsi, a tal proposito, che il GIP – nell'ordinanza custodiale – a proposito della scena del delitto ha evidenziato "il rinvenimento di macchie di sangue sparse sul pavimento e sul muro". Se tale stato dei luoghi potrebbe – in astratto – essere stato trascurato da due giovani poco più che ventenni, inesperti e spaventati, certamente non poteva non essere altamente allarmante per gli agenti intervenuti, i quali sicuramente non avrebbero atteso ben 40 minuti prima di sfondare la porta per accertarsi dell'accaduto).

DICHIARAZIONI DI AMANDA KNOX.

Alcune considerazioni vanno fatte in ordine alle dichiarazioni rese da Amanda Knox. Premesso che l'unico verbale di interrogatorio reso alla presenza del difensore è quello dell' 8.11.2007 (in cui la stessa si è avvalsa della facoltà di non rispondere) la nostra analisi deve spostarsi, unicamente, su quelli resi nella veste di persona informata sui fatti.

Non v'è dubbio che la prima analisi che deve farsi (in ordine a dette dichiarazioni) concerne la loro **utilizzabilità** e soprattutto la loro **spontaneità**.

La Knox, infatti, è stata sentita in data 2.11.2007, in data 6.11.07 (alle h. 01,45) ed in data 6.11.07 (alle h. 5,45) con verbale di spontanee dichiarazioni.

A parere di questa difesa detti verbali non sono utilizzabili nei confronti della stessa (in quanto resi senza la presenza del difensore) , mentre con riferimento alla loro **utilizzabilità nei confronti degli altri indagati**, risulta utilizzabile soltanto quello reso in data 2.11.2007.

In particolare:

- Per quanto concerne il primo **verbale reso in data 6.11.07** lo stesso , contenendo dichiarazioni indizianti per la stessa Knox, doveva essere sospeso ai sensi dell'art. 63 c.p.p. con contestuale invito a nominare un difensore di fiducia. Perché non si è seguita detta procedura? Perché non si è consentito ad un difensore di intervenire immediatamente per assistere la predetta?
- Per quanto concerne **il secondo verbale (reso sempre in data 6.11.07)** le anomalie sono anche maggiori. Se è vero, infatti, che l'art. 350 c.p.p. consente agli ufficiali di p.g. di assumere, con le modalità previste dall'art. 64 c.p.p., sommarie informazioni utili alle investigazioni, dalla persona nei cui confronti vengono svolte indagini, è altrettanto vero (ed

indispensabile) che **detta persona perda la veste di mera persona informata sui fatti per assumere quella di indagato**. Come previsto dall'art. 350 co. 2 c.p.p., infatti, *"prima di assumere le sommarie informazioni, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a nominare un difensore di fiducia e, in difetto, provvede a norma dell'art. 97 co.3"* ; a nulla rileva la previsione contenuta nel comma 7 del medesimo articolo, laddove si prevede che *"la polizia giudiziaria può altresì, ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini"* atteso che tale facoltà è concessa solo dopo che **a detta persona venga formulata la contestazione facendogli assumere la veste di indagato**.

Non avendo proceduto in tal senso, non v'è dubbio che dette dichiarazioni , non solo non sono utilizzabili nei confronti del dichiarante , ma neppure risultano utilizzabili nei confronti dei coindagati in quanto – nel momento in cui sono state rese – la Knox si trovava in una specie di limbo per cui da una parte non aveva più la veste di persona informata sui fatti, dall'altra venivano svolte indagini nei suoi confronti senza che alla stessa fosse stata contestata formalmente l'imputazione.

D'altro canto le spontanee dichiarazioni sono previste (dal nostro ordinamento) soltanto per gli indagati e non anche per le persone informate dei fatti.

Entrando, comunque, **nel merito delle dichiarazioni rese** appare evidente che le stesse, da un lato non possono considerarsi spontanee, dall'altro non risultano comunque indizianti per il Sollecito.

La Knox, infatti, al pari del Sollecito è stata trattenuta in Questura dalla serata del 5.11.2007 fino al mattino del 6.11.2007 (ovvero per circa 12 ore). Già detta semplice circostanza, associata alla giovane età dell'indagata ed alla sua assoluta inesperienza in materia, fa comprendere quanto possa essere compromessa la spontaneità del dichiarante. A ciò si aggiunga che (come si evince dalle intercettazioni ambientali effettuate il 4.11.07 negli uffici della Questura) la Knox percepiva notevole pressione nei suoi confronti; in particolare, parlando con un amico al telefono a riguardo degli interrogatori effettuati, dichiara *"mi sto sentendo male, loro mi urlavano contro, ho dormito solo due ore, la scorsa notte.. sono molto stressata"* , aggiungendo subito dopo: *" è solo la questura che mi sta stressando"*. Dalla lettura di detti passi emerge chiaramente la fortissima pressione che veniva esercitata su Amanda Knox (o che quanto meno lei percepiva).

In ogni caso esaminando attentamente le dichiarazioni rese dalla predetta si evince chiaramente come **non venga mai menzionato il Sollecito**. Soltanto nell'ultimo verbale reso alle h. 5,45 del 6.11.07, la Knox, dopo aver confermato che ad uccidere la Kercher fosse stato il Lumumba, in chiusura di

verbale dice "non sono sicura se fosse presente anche Raffaele quella sera ma ricordo bene di essermi svegliata a casa del mio ragazzo , nel suo letto....omissis...". A parte ogni considerazione sulla credibilità della dichiarante in ordine a tale affermazione (come è possibile, infatti, che la Knox non si ricordi se Raffaele Sollecito era o meno con lei mentre Lumumba uccideva la Kercher ?) non v'è dubbio che **detta frase sibillina assomigli tanto ad una ripicca nei confronti del sollecito , reo di averla "scaricata" dinanzi ai poliziotti.**

Esaminando attentamente i verbali di dichiarazioni resi, rispettivamente, dal Sollecito e dalla Knox, nella nottata fra il 5 ed il 6 novembre u.s., si evince chiaramente come dette audizioni siano state effettuate quasi in contemporanea (alla presenza di ufficiali di p.g. differenti); è più che plausibile che ad un certo punto sia stato comunicato alla Knox il contenuto del verbale reso dal Sollecito (anche quest'ultimo molto pressato dagli inquirenti) e cioè che avesse fatto rientro da solo in casa la sera dell' 1.11 , e non con Amanda la quale, al contrario, lo "aveva convinto della sua versione dei fatti" senza che lo stesso pensasse alle incongruenze.

Detta intuizione viene pienamente confermata dalla lettura del manoscritto redatto dalla Knox negli uffici della Questura (prima di essere tradotta in carcere) in cui la Knox così esordisce: *"So che Raffaele ha fornito prove contro di me , affermando che sono uscita da casa sua la notte dell'omicidio di*

Meredith".

Dello stesso tenore , poi , sono le altre frasi proferite riguardo al Sollecito. In particolare, dopo aver sottolineato le pressioni subite dalla polizia ("la polizia mi ha detto di avere delle prove schiaccianti che io mi trovavo in casa, a casa mia, nell'ora dell'uccisione di Meredith") si sofferma ancora su Raffaele : "non gli ho mai chiesto di mentire per me. Questa è veramente una bugia"; aggiungendo, subito dopo, "forse sta tentando di trovare una via d'uscita prendendo le distanze da me".

Si comprende bene, pertanto, il tentativo della Knox di tenere il Sollecito legato a sé (nella cattiva sorte), con quella frase sibillina, e del tutto avulsa , "non sono sicura se fosse presente anche Raffaele" dichiarata come evidente ripicca nei confronti di quest'ultimo.

D'altro canto sulla **scarsa credibilità di Amanda Knox** è del tutto superfluo soffermarsi atteso che lo stesso PM , nel verbale di fermo, parla di soggetto che *"ha dimostrato una particolare spregiudicatezza nel mentire ripetutamente agli inquirenti e nel coinvolgere in una vicenda così grave il giovane Sollecito"*. Fra l'altro anche la richiesta di revoca della misura cautelare avanzata dal PM nei confronti del Lumumba, ha evidenziato la scarsa (anzi nulla) attendibilità della Knox .

Per le ragioni sopra esposte deve concludersi per **l'assoluta insussistenza di gravi indizi** a carico di Sollecito Raffaele in

ordine ai reati a lui contestati.

- 3349

II) INSUSSISTENZA DELLE ESIGENZE CAUTELARI.

Un breve cenno, infine, va fatto in ordine alle presunte esigenze cautelari invocate dal GIP.

Nell'ordinanza irrogativa della misura cautelare, infatti, si rileva la sussistenza sia del pericolo di **inquinamento probatorio** che di **reiterazione criminosa**.

Per quanto concerne il primo aspetto viene evidenziata la circostanza che le indagini sono ancora in corso e che "è evidente l'interesse degli indagati di sviarle magari contattando persone che possano fornire loro un alibi".

Non v'è dubbio che detta esigenza, se pur astrattamente ipotizzabile al momento dell'arresto, non può ritenersi sussistente oggi, atteso il materiale sequestrato (ossia tutto l'immaginabile), le perquisizioni effettuate e le numerose persone sentite. Fra l'altro l'esigenza di evitare l'inquinamento probatorio ben potrebbe essere salvaguardata mediante l'applicazione di una misura meno affittiva quale, ad esempio, l'applicazione degli **arresti domiciliari** da effettuarsi presso l'abitazione di famiglia sita in Bisceglie, via S. Andrea n. 291 / A.

Per quanto riguarda, invece, il pericolo di reiterazione criminosa il GIP, nell'ordinanza impugnata, si è limitato ad affermare che *"nulla vale ad escluderlo l'incensuratezza degli indagati tenuto*

conto nel caso di specie delle particolari modalità e circostanze del fatto criminoso e della particolare personalità degli indagati", aggiungendo, altresì, che "sulla scelta della misura cautelare al momento non vi sono dubbi nel ritenere la custodia in carcere la misura più adeguata a fronteggiare le esigenze sopra indicate". In buona sostanza, pertanto, il GIP si è limitato ad enunciare la sussistenza di detto pericolo, ricorrendo a mere frasi di stile, senza illustrare gli elementi oggettivi su cui si fonda detto convincimento.

Non v'è dubbio, al contrario, che non sussista – nel caso di specie – pericolo di reiterazione criminosa e che, in ogni caso, qualsiasi esigenza in tal senso, verrebbe tranquillamente salvaguardata mediante l'adozione della misura degli **arresti domiciliari**.

Alcune considerazioni, infine, vanno svolte in ordine alla memoria depositata dal P.M. in data 24.11.2007.

Non v'è dubbio che nessun elemento nuovo sia stato apportato rispetto all'impianto accusatorio già esistente in quanto, contrariamente a quanto sostenuto a pag. 24 della memoria (laddove si afferma che gli elementi a carico del Sollecito siano lievitati) in realtà l'unica novità sarebbe rappresentata dalla circostanza relativa al presunto acquisto di candeggina da parte del Sollecito.

In particolare, secondo il P.M. (pag. 31 della memoria) è

altamente probabile che il coltello e le scarpe del Sollecito siano state accuratamente pulite con della candeggina comprata necessariamente dopo l'omicidio (atteso che la domestica del Sollecito, sig.ra Guaman Fernandez , ha dichiarato di non aver mai utilizzato , né visto candeggina in casa del Sollecito).

Tale "intuizione investigativa" appare di scarsa (per non dire nessuna) rilevanza per numerosi motivi:

- **non risulta che sia stata usata candeggina per pulire i reperti sequestrati al Sollecito ed alla Knox** (è evidente, infatti, che se è vero che la candeggina è idonea a "ripulire" gli oggetti è altrettanto vero che su detti oggetti restano tracce della candeggina stessa);
- non risulta neppure che detti oggetti siano stati lavati in modo accurato (al contrario presentavano micro-tracce di vario materiale);
- Le sig.re Marina Chiriboga e Maria Eulalia Urgiles Torres (rispettivamente ex-domestica del Sollecito la prima e dipendente di un negozio di alimentari sito in Corso Garibaldi la seconda) hanno chiarito le circostanze relative all'acquisto di candeggina. In particolare , la Chiriboga ha dichiarato di aver utilizzato spesso, in casa del Sollecito, la candeggina per pulire gli stracci, chiedendo espressamente al Sollecito di acquistarla. La Torres, dal canto suo, ha dichiarato di ben conoscere il Sollecito confermando – fra l'altro – che il

prezzo della candeggina, fino a circa 7 mesi fa, era di €. 0,89 (per cui è presumibile che detto prodotto sia stato acquistato diversi mesi fa dal Sollecito).

Per il resto il P.M. ribadisce sempre le stesse argomentazioni senza tenere in alcun conto i numerosi e precisi elementi di segno contrario evidenziati dalla difesa. In particolare:

- Con riferimento alle presunte dichiarazioni palesemente infondate rese dal Sollecito e dalla Knox, costituenti – secondo il P.M. – un coacervo impressionante di contraddizioni e assurdità, si è già detto ampiamente alle pagg. 23 e ss. del presente atto.

Per mero tuziorismo, tuttavia, preme evidenziare come il **Sollecito abbia sempre dichiarato di essere rimasto in casa quella sera** e che l'unica incongruenza concerna la presenza di Amanda Knox nell'abitazione del predetto (nel senso che quest'ultimo non ricorda se la Knox quella sera sia uscita – dopo cena - ovvero sia rimasta sempre in casa insieme a lui. Ricorda in ogni caso di avervi dormito insieme).

L'incongruenza, fra l'altro, ben si spiega se si pensa che il Sollecito quella sera aveva fatto largo uso di cannabis .

Altra circostanza su cui il PM punta il dito, al fine di evidenziare la condotta non sincera dell'indagato nelle dichiarazioni rese, riguarda **la telefonata** che il predetto (a suo dire) avrebbe ricevuto dal padre **alle h. 23,00 del**

giorno 1 novembre (circostanza smentita dai tabulati) .
Se ben si analizzano gli atti ci si avvede di come l'incongruenza sia di poco conto. Il Sollecito, infatti, non è stato categorico riguardo a detta circostanza ed in ogni caso, analizzando il tabulato di cui all'allegato n. 5, ci si avvede di come il padre Francesco Sollecito (con utenza telefonica n. 347.5945977) abbia fatto numerose telefonate al figlio sia l'1 che il 2 novembre (all. ti 5-9). In particolare in data 1 novembre ha telefonato alle h. 16.50, alle h. 16.56 ed alle h. 20.42; in data 2 novembre ha inviato un sms giunto alle h. 6.02, ha telefonato alle h. 9.30, alle h. 12.40, alle h. 13.40, alle h. 13.50, alle h. 14.33, alle h. 17.01 ed alle h. 17.42. Risulta più che credibile, pertanto, che l'indagato abbia erroneamente indicato l'orario di una delle telefonate ricevute dal padre, pur non avendo alcuna volontà di mentire. Ne consegue, altresì, che non corrisponde al vero l'affermazione contenuta a pag. 29 della memoria del PM secondo cui *"non v' è stato alcun contatto tra Raffaele Sollecito ed il padre la sera del delitto"*. Bastava analizzare con maggiore attenzione i tabulati in atti per rendersene conto

- Per quanto concerne, poi, le **risultanze della Polizia Postale**, il PM ritiene che sia provato senza alcun dubbio che l'indagato , dopo le h. 21,10 del giorno 1 novembre,

non abbia lavorato al computer. Anche in questo caso non è necessario ribadire quanto già espresso alle pagg. 12 e ss. del presente atto; preme evidenziare, tuttavia, che il PM non tiene in alcun conto le risultanze di segno contrario offerte dai consulenti tecnici di parte, senza spiegarne i motivi.

- Per quanto concerne , poi, **l'impronta della scarpa** il PM continua a sostenere che quella sia la prova certa della presenza del Sollecito nella stanza della vittima. Anche in questo caso non è necessario ribadire ulteriormente quanto dedotto alle pagg. 2 e ss. del presente atto (e soprattutto quanto dedotto nella CTP di cui all'allegato n. 1). Preme evidenziare, tuttavia, che il P.M. – anche in questo caso – non abbia letto attentamente le carte che ha a disposizione. A pag. 27 della citata memoria del PM si legge: *"si è infatti avuto modo di accertare che l'impronta presumibilmente del predetto Rudy Hermann Guede, in quanto trovata presso la sua abitazione , riguarda una scarpa avente numero 45 (si è verificato che il Guede indossa scarpe n. 45) mentre quella ritenuta corrispondente alla scarpa del Sollecito si riferisce ad una scarpa avente n. 42 proprio quello indossato dal predetto Sollecito, al di là dei rilievi ancora in corso relativi al modello di scarpa"*. Anche in questo caso il P.M. dà per presupposti alcuni dati che in realtà non trovano riscontro

oggettivo negli atti di indagine. In primo luogo non viene presa in alcuna considerazione la CTP del Prof. Arcuri (all. 1) la quale dimostra che l'impronta in questione non sia compatibile con le scarpe sequestrate al Sollecito; in secondo luogo non risulta da alcun atto di indagine che il numero di scarpe del Guede sia 45; infine non può non notarsi che (come riportato dallo stesso PM a pag. 4 della citata memoria) **esiste in atti il verbale di ss.ii. rilasciate da BONASSI Stefano in data 4.11.07 il quale, descrivendo fisicamente il Guede, riferisce che il predetto "aveva scarpe numero 43 non comuni"**. Non è vero, pertanto, che il Guede indossi il numero 45, ma è verosimile - invece - che indossi il n. 43 (e va da sé che detto numero può essere compatibile con l'impronta in questione).

- Per quanto concerne, infine, **le tracce di DNA (riconducibili alla Knox ed alla vittima) rinvenute sul coltello da cucina di proprietà del Sollecito**, si rinvia a quanto già illustrato alle pagg. 4 e ss. del presente atto ed al contenuto delle consulenze di cui agli all.ti n. 3-4. Preme evidenziare, in ogni caso, come il PM faccia riferimento - anche in questo caso - a presunti dati oggettivi che in realtà non sussistono. In particolare si legge a pag. 30 della memoria del PM che "il rinvenimento di DNA sulla punta della lama lascia pochi dubbi in merito

al materiale organico che può aver lasciato dette tracce di DNA dovendosi senza dubbio escludere sia il sudore , sia la saliva". **Non si comprende sulla base di quali dati venga fatta una tale affermazione** atteso che non è vero che la traccia di DNA riconducibile alla vittima sia stata rinvenuta vicino alla punta della lama (bensì nella parte mediana e neppure vicino alla parte tagliente) e che non è vero che non derivi da sudore e saliva (atteso che , come riportato nella relazione redatta dal Prof. Potenza, all.3, "*nessuna delle due campionature è stata sottoposta all'indagine preliminare per la ricerca di sangue umano*").

Alla luce di quanto sopra esposto appare evidente che ad oggi si sia **seguito il percorso inverso** rispetto a quanto previsto dal vigente codice. Si è proceduto, infatti, all'applicazione della misura custodiale a carico degli indagati, in attesa che arrivassero i riscontri probatori (scientifici in particolare). Nel caso di specie, però, (quanto meno con riferimento alla posizione del nostro assistito) nulla è emerso in tal senso di guisa che – al contrario – quei flebili indizi posti a fondamento dell'ordinanza del GIP (come l'impronta della scarpa ed il coltello a serramanico sequestrato al Sollecito, per non parlare del movente ipotizzato dal GIP) sono del tutto scemati senza che giungessero in soccorso altri elementi utili all'accusa. In particolare, il CTP prof.

Potenza nella sua relazione (allegato n. 3) ha evidenziato come *"sulla base dei risultati sopra riportati posrtano a sostenere serenamente la estraneità del Raffaele Sollecito alla vicenda dell'omicidio della povera Meredith Kercher Susana Cara, poiché nessuna evidenza biologica è stata, come detto, rilevata sui reperti esaminati che afferivano all'abitazione della vittima (di cui il sottoscritto Consulente tecnico ha potuto prendere visione). Ma in più nessun reperto di pertinenza del sollecito, tra i numerosissimi già esaminati, era interessato da tracce biologiche riconducibili alla vittima. Tali evidenze appaiono di grandissimo rilievo ove si tenga conto della imponente lesività riscontrata sul cadavere della vittima e della peculiarità delle sedi attinte e di conseguenza della presumibile modalità lesiva, che permette di ritenere quanto meno verosimile che l'aggressore nel colpire la donna si sia imbrattato di sangue".*

Si pensi, fra l'altro, che i sottoscritti difensori hanno atteso l'ultimo giorno utile per presentare l'istanza di riesame con l'evidente intento di celebrare la relativa udienza con tutti i dati definitivi relativi agli accertamenti scientifici. Purtroppo (e non certo per colpa della difesa) detti accertamenti non sono ancora terminati in quanto la Polizia scientifica ritiene opportuno procedere ad ulteriori verifiche sulle scarpe e sui coltelli sequestrati al Sollecito (sebbene le prove finora effettuate abbiano dato tutto esito negativo, con

eccezione del coltello da cucina ove sarebbero – il condizionale è d'obbligo – state rinvenute tracce del DNA della vittima e della Knox). Senza alcun intento polemico, tuttavia, preme evidenziare come dette esigenze non possono costringere il Sollecito a rimanere in carcere, atteso che il predetto si trova in regime detentivo già da circa un mese , senza che sia emerso - ad oggi - un solo grave (e certo) indizio di colpevolezza.

Risulta opportuno, pertanto, oltre che conforme ai principi del nostro ordinamento , rimettere in libertà l'indagato in attesa che il P.M. completi i suoi – giusti e necessari - accertamenti scientifici ed investigativi.

Nulla impedisce , infatti, che alla luce di nuove (ed oggettive) risultanze il P.M. possa successivamente richiedere l'adozione di nuovi provvedimenti restrittivi.

Per i motivi sopra esposti, i sottoscritti difensori chiedono che il Tribunale di Perugia in sede di riesame voglia **annullare l'ordinanza emessa dal GIP** presso il Tribunale di Perugia in data 9 novembre 2007, in forza della quale è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere a carico di Sollecito Raffaele.

In via subordinata chiedono che l'Ecc.mo Tribunale adito , in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, voglia **sostituire** la misura custodiale a carico di Raffaele Sollecito con quella degli

arresti domiciliari (da scontarsi presso l'abitazione di famiglia sita in Bisceglie, via S.Andrea n. 291/A) o con altra meno afflittiva.

Perugia, 28 novembre 2007

Allegati:

- 1) CTP Prof. Arcudi concernente l'impronta della scarpa rinvenuta sul luogo del delitto;
- 2) CTP Luchetta - Formenti concernente PC Sollecito ;
- 3) Note preliminari redatte dal Prof. Potenza concernente i rilievi Scientifici operati sui reperti sequestrati;
- 4) CTP Proff. Vinci-Dall'Erba concernente compatibilità coltelli sequestrati con ferite inferte alla vittima;
- 5) Copia Tabulati telefonici concernenti utenza telefonica Sollecito;
- 6-6a-6b-6c-6d-6e-6f) Verbali P.S. concernenti rinvenimento cellulari;
- 7-7a) Istanze difensive;
- 8) Copia Verbali ss.ii. Chiriboga-Torres;
- 9) Verbale ss.ii. reso da Sollecito Francesco.

Avv. Luca Maori

avv. T. Tedeschi